

“CLUB LOTUS ITALIA ”

ATTO COSTITUTIVO - STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

L'Associazione “CLUB LOTUS ITALIA”, in sigla “CLI”, è un ente non commerciale, senza fini di lucro, che non può distribuire utili, assolutamente apolitico, che si costituisce per riunire i proprietari e gli appassionati di autovetture a marchio “Lotus” moderne e d'epoca. Essa è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle vigenti leggi in materia.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in 51016 Montecatini Terme (PT), Viale G. Marconi, 102; il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti, può stabilire un'altra sede operativa e/o di segreteria, ferma restando la predetta sede.

ART. 3 – FINALITA'

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale attraverso le seguenti attività istituzionali e connesse::

- a) promozione della cultura e dell'arte automobilistica riunendo i proprietari e gli appassionati di autovetture a marchio “Lotus” moderne e d'epoca in raduni o in genere eventi di interesse automobilistico, chiedendo ai Soci contributi associativi annuali, nonché per specifici eventi o in corrispettivo di merchandise dell'Associazione, a copertura dei costi di gestione e organizzativi;
- b) svolgere attività di beneficenza attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro, utilizzando somme provenienti dal patrimonio sociale, a favore di altri enti che svolgano attività con finalità di utilità sociale;
- c) assumere impegni, anche promozionali, nei confronti di terzi, che potranno effettuare versamenti quali sostenitori delle manifestazioni organizzate, o della stessa Associazione, nel rispetto delle norme fiscali vigenti;
- d) promuovere l'immagine dell'Associazione stessa mediante la partecipazione a manifestazioni di qualsiasi genere, anche non legate al settore automobilistico;
- e) stabilire rapporti sociali e relazioni amichevoli con altri Enti, Associazioni e Club italiani e stranieri aventi analoghi scopi sociali.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

L'Associazione risponde alle obbligazioni sociali esclusivamente con il suo patrimonio. L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possono accadere ai Soci e/o a terzi accolti dall'Associazione e/o ai loro accompagnatori durante gli eventi dalla medesima organizzati, oppure presso la sede sociale o le sue pertinenze, oppure a causa dell'uso di materiali, mezzi o attrezzature sociali, rilasciando del pari il Socio e/o il terzo accolto ogni più ampia manleva e scarico di responsabilità nei confronti dell'Associazione.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle somme a qualunque titolo versate dai Soci;
- b) da eventuali versamenti di terzi sostenitori;
- c) da eventuali lasciti o donazioni;
- d) da ogni eventuale entrata che ne concorra ad incrementare l'attività sociale;
- e) da eventuali avanzi di gestione, emergenti dal rendiconto finale approvato dall'Assemblea generale dei Soci. Tali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti fra i Soci, e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad asse direttamente

connesse.

ART. 6 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad uno o più enti che svolgano attività con finalità di utilità sociale.

ART. 6 – CATEGORIE DI SOCI

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori: coloro che hanno profuso risorse e denaro per fondare l'Associazione. Sono esentati dal versamento della quota associativa annua, ma sono destinatari di tutti i diritti e doveri previsti per gli altri Soci.;
- b) Soci Onorari: soci designati dal Consiglio Direttivo fra quanti abbiano acquisito particolari benemerienze verso l'Associazione stessa, o siano chiamati a farne parte in vista di importanti servizi da fornire alla medesima. Sono esentati dal versamento della quota associativa annua, ma sono destinatari di tutti i diritti e doveri previsti per gli altri Soci.
- c) Soci Ordinari: tutti i possessori di autovetture a marchio "Lotus" moderne o d'epoca che verranno, o su invito del Consiglio Direttivo, oppure a loro domanda favorevolmente accolta dal Consiglio medesimo, accolti tra i membri dell'Associazione;
- d) Soci Simpatizzanti: tutti coloro che, pur non essendo possessori di autovetture a marchio "Lotus", nutrono simpatia e interesse verso di esse e vogliono partecipare alla vita dell'Associazione.

Per acquisire la qualifica di Socio è in ogni caso necessario il raggiungimento della maggiore età (anni 18).

ART. 7 – ISCRIZIONI

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone o Enti, pubblici e privati, di cittadinanza o nazionalità italiana o straniera, che condividendone gli scopi, si obblighino a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti, nonché le delibere degli organi sociali e si impegnino a collaborare disinteressatamente al buon andamento dell'Associazione ed a tenere un corretto comportamento, tale da non danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione stessa.

Chiunque aspiri a divenire Socio Ordinario o Simpatizzante dell'Associazione deve presentare domanda su apposito modulo versando contemporaneamente la quota sociale annuale. L'accettazione di detta domanda spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo che non è tenuto in alcun modo a giustificare l'eventuale mancata accettazione. In caso di rifiuto la quota sociale verrà restituita integralmente.

La qualifica di Socio Ordinario o Simpatizzante viene acquisita a tutti gli effetti con la decisione favorevole del Consiglio Direttivo.

Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assume l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti del Consiglio Direttivo e in genere tutte le deliberazioni degli Organi sociali, immediatamente vincolanti per tutti i Soci dell'Associazione, e si impegna altresì a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la normativa di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 8 – DECADENZA E DIMISSIONI DEL SOCIO

La qualifica di Socio e dei diritti ad essa collegati si perdono:

- a) per dimissioni da comunicare con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- b) per violazione dello Statuto o attività che ledano il prestigio dell'Associazione;
- c) per morosità nel pagamento della quota sociale annuale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) il Socio responsabile potrà essere espulso, con provvedimento inappellabile deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato a tutti i Soci con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale dei Soci.

I soci dimissionari o espulsi non potranno richiedere o pretendere nulla in termini di rimborso totale

o parziale della quota sociale versata e di qualsiasi disponibilità finanziaria o del patrimonio associativo, così come non potranno prendere parte a nessuna riunione assembleare, neppure quelle relative all'anno corrente alla data delle dimissioni e/o espulsione.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

La qualifica di Socio attribuisce il diritto ad un voto singolo per le delibere degli organi dell'Associazione di cui si è parte. Il diritto di voto non può essere delegato.

I Soci hanno inoltre diritto di:

- a) frequentare i locali sociali eventualmente messi a disposizione;
- b) usufruire delle attrezzature e degli impianti sociali eventualmente messi a disposizione dei Soci, attenendosi alle norme previsti dai regolamenti;
- c) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- d) ricevere la tessera sociale, nonché i gadget omaggio annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- e) intervenire, discutere, presentare proposte nelle assemblee generali;
- f) godere di tutti quei benefici concessi all'Associazione in conformità alle disposizioni che li regolano;
- g) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami che ritengono opportuni;
- h) essere eletti per qualsiasi carica sociale.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) pagare nei termini prescritti le somme a qualsiasi titolo dovute all'Associazione;
- c) comunicare tempestivamente all'Associazione i mutamenti del proprio domicilio, del recapito telefonico e dell'indirizzo e-mail.

Gli Enti associati dovranno inoltre comunicare tempestivamente i mutamenti del legale rappresentante e dei relativi statuti.

ART. 10 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;

Le cariche di cui ai punti c), d), e), f) non sono remunerabili. Possono tuttavia dar luogo a rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute su delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quota associativa annua (se dovuta).

Alla convocazione dell'Assemblea generale provvede il Presidente dell'Associazione con avviso scritto personale anche non raccomandato, o avviso via e-mail o sms o attraverso altro supporto elettronico o social forum, contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, assistito dal Segretario (anche nominato ad hoc in caso di impedimento del Segretario in carica).

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere dell'Assemblea sono rese note a tutti gli associati non intervenuti con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea generale dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per:

- a) approvare il bilancio o rendiconto;
 - b) deliberare su ogni argomento attinente la gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in ogni tempo per:

- a) modificare lo Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- e) nominare il Presidente dell'Associazione qualora debba essere sostituito.

L'Assemblea non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo il caso di mozioni presentate nel corso dell'adunanza che abbiano il carattere di inderogabile urgenza, se approvate dal Presidente.

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza fisica del 51% (cinquantuno per cento) dei Soci, rilevata sulla situazione antecedente tre mesi dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa. Trascorsa un'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea validamente costituita sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente. Solo qualora si deliberi sullo scioglimento dell'Associazione si richiedono i quattro quinti dei voti presenti.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da: Presidente, Vice-Presidente dell'Associazione e almeno un altro Consigliere.

All'atto della costituzione dell'Associazione, il Socio Fondatore Sig. Paolo Zannelli, in considerazione dell'impegno profuso nella costituzione del Club, assumerà immediatamente la carica di Presidente dell'Associazione, e provvederà a nominare Socio Onorario due persone di fiducia, attribuendo inoltre ad una la carica di Vice-Presidente dell'Associazione e all'altra la carica di Consigliere, completando così il Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuno integrare il proprio organico con la nomina di altri Consiglieri, oppure si renda necessario, per qualsiasi motivo, sostituire i Consiglieri in carica, i nuovi Consiglieri, ad eccezione del Presidente e del Vice-Presidente dell'Associazione (nominati, il primo, dall'Assemblea generale dei Soci, mentre il secondo dal Presidente dell'Associazione), saranno scelti dal Consiglio medesimo fra tutti i Soci.

La carica di Consigliere è a tempo indeterminato.

In Caso di dimissioni dei membri del Consiglio, esse dovranno essere indirizzate a mezzo lettera raccomandata al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno una volta l'anno, su:

- a) iniziativa del Presidente e/o del Vice-Presidente;
- b) iniziativa di un Consigliere;
- c) richiesta scritta al Presidente di almeno un quinto dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

- a) agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti dell'Assemblea Generale;
- b) delega ad alcuni suoi componenti particolari e specifiche funzioni;
- c) delibera sull'ammissione di nuovi Soci e sull'espulsione degli stessi;
- d) attua quanto altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- e) coordina l'attività dei Soci per il raggiungimento degli scopi statutari;
- f) prepara la bozza del bilancio o rendiconto;
- g) ha facoltà di istituire particolari funzioni tecniche per perseguire le finalità dell'Associazione nominandone il responsabile scegliendolo fra gli iscritti;
- h) determina la quota associativa annuale e i gadget omaggio per i Soci conseguenti al suo pagamento;
- i) promuove tutte le manifestazioni dell'Associazione, redigendo i relativi regolamenti;

- l) provvede alle spese dell'Associazione attraverso il patrimonio associativo;
- m) si accorda con eventuali sostenitori dell'Associazione;
- n) assume ogni decisione in merito al merchandise dell'Associazione;
- o) delibera sulle dimissioni presentate dai Soci, riservandosi di sospenderne l'efficacia, fino alla nomina del sostituto, in caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione con le stesse modalità previste per l'Assemblea generale dei Soci.

Il Consiglio sarà validamente costituito in prima convocazione con la presenza fisica del 51% (cinquantuno per cento) dei membri. Trascorsa un'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione il Consiglio sarà validamente costituito in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio validamente costituito sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni del Consiglio non vi è l'obbligo di tenuta dei verbali; tuttavia se richiesto dai Soci il Consiglio dovrà dare relazione del suo operato all'Assemblea generale dei Soci.

ART. 13 – PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) se mancante è nominato fra i Soci dall'Assemblea generale Straordinaria dei Soci;
- b) nomina, se mancante, il Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento;
- c) può nominare, di concerto con il Vice-Presidente e se mancante, il Tesoriere (in mancanza ne assume la carica);
- d) può nominare, di concerto con il Vice-Presidente e se mancante, il Segretario (in mancanza ne assume la carica);
- e) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci;
- f) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci;
- g) ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e la firma sociale;
- h) amministra, con la collaborazione del Vice-Presidente, il patrimonio dell'Associazione;
- i) provvede, con la collaborazione del Vice-Presidente, all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei Soci;
- l) esercita in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea generale dei Soci che del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica da ottenere entro due mesi;
- m) è in carica a tempo indeterminato;
- n) comunica le dimissioni con raccomandata inviata al Consiglio Direttivo.

ART. 14 - VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente:

- a) se mancante è nominato fra i Soci dal Presidente dell'Associazione;
- b) assume tutte le funzioni e i poteri del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, salvo la ratifica da ottenere entro due mesi;
- c) amministra, con la collaborazione del Presidente, il patrimonio dell'Associazione;
- d) provvede, con la collaborazione del Presidente, all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei Soci;
- e) può nominare, di concerto con il Presidente e se mancante, il Tesoriere;
- f) può nominare, di concerto con il Presidente e se mancante, il Segretario;
- g) è in carica a tempo indeterminato;
- h) comunica le dimissioni con raccomandata inviata al Consiglio Direttivo.

ART. 15 - TESORIERE

Il Tesoriere:

- a) se mancante può essere nominato fra i Soci dal Presidente dell'Associazione di concerto con il Vice-Presidente dell'Associazione;

- b) sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e alla gestione finanziaria dell'Associazione;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) ha facoltà di operare sui rapporti bancari e postali;
- e) custodisce sotto la sua personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'Associazione che gli venga affidato;
- f) sorveglia la riscossione delle quote associative e rende conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa;
- g) sbriga le pratiche relative ai Soci morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio Direttivo;
- h) tiene le scritture contabili e i libri sociali, anche attraverso il supporto di strutture esterne;
- i) propone al Consiglio Direttivo tutti gli atti e i provvedimenti che ritiene opportuno adottare per la gestione delle attività patrimoniali, amministrative ed economica dell'Associazione;
- l) è in carica a tempo indeterminato;
- m) comunica le dimissioni con raccomandata inviata al Consiglio Direttivo.

ART. 16 – SEGRETARIO

Il Segretario:

- a) se mancante può essere nominato fra i Soci dal Presidente dell'Associazione di concerto con il Vice-Presidente dell'Associazione;
- b) esegue i mandati del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
- c) svolge l'attività di segreteria, mantiene i contatti con i Soci;
- d) svolge l'attività di addetto stampa tenendo i contatti con i giornalisti e curando le pubbliche relazioni per promuovere l'Associazione;
- e) è in carica a tempo indeterminato;
- f) comunica le dimissioni con raccomandata inviata al Consiglio Direttivo.

ART. 17 – NORMA TRANSITORIA

In considerazione delle iniziali ridotte dimensioni dell'Associazione non si ritiene necessario predisporre un Collegio di Revisori contabili. Qualora le future esigenze dell'Associazione necessitino di tale organo è data facoltà al Consiglio Direttivo di nominarlo.

ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale va dal giorno di registrazione del presente Statuto al medesimo giorno dell'anno successivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Tesoriere provvederà alla redazione dei rendiconti annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale Ordinaria dei Soci.

ART. 19 - CONTROVERSIE

In caso di controversie fra i Soci, o fra i Soci e l'Associazione, relativamente al presente Statuto o a eventuali regolamenti/delibere del Consiglio Direttivo o a eventuali delibere dell'Assemblea generali dei Soci, sarà competente un collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

Montecatini Terme,

Socio Fondatore Sig. Paolo Zannelli

Socio Fondatore Sig.ra Sara Pagnini